



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 264 DI DATA 05 Giugno 2024

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. Società Benefit - stabilimento di Rovereto (TN), loc. Marco, via Varini, 108 (p.ed. 639, p.f. 742, parte della p.f. 1326 e parte della p.f. 1254/1 in C.C. Marco) - "Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione". Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

PDT

Il Dirigente Settore aut.cont.
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 26 di data 19 gennaio 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (in seguito Regolamento), è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) alla ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. Società Benefit, con sede legale in Rovereto (TN), loc. Marco, via Varini, 110 (di seguito Ditta) relativa allo stabilimento sito in Rovereto (TN), loc. Marco, via Varini, 108 (p.ed. 639, p.f. 742, parte della p.f. 1326 e parte della p.f. 1254/1 in C.C. Marco), la quale ha compreso i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- a) autorizzazione per l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, ai sensi degli articoli 64 e 84 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (di seguito T.U.L.P.) e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione per lo scarico delle acque reflue domestiche a dispersione, previa sedimentazione meccanica in vasca settica tipo Imhoff, provenienti dall'insediamento della Ditta identificato dalla p.ed. 639 in C.C. Marco, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- c) nulla osta acustico rilasciato dal Comune di Rovereto in data 5 settembre 2020, prot. n. 51964/2020 (ns. prot. n. 546860 di data 9 settembre 2020), ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

vista la domanda di nuova AUT presentata dalla Ditta in data 14 marzo 2024 (ns. prot. n. 205566 di data 14 marzo 2024) e integrata in data 21 marzo 2024 (ns. prot. n. 226633 di data 21 marzo 2024) e in data 29 aprile 2024 (ns. prot. n. 330589 di data 2 maggio 2024), tesa in particolare a conseguire la modifica dell'autorizzazione per l'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

vista la nota di data 19 marzo 2024 (ns. prot. n. 216420), con la quale la domanda di AUT è stata trasmessa alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, al fine della verifica, ognuna per i profili di rispettiva competenza, della regolarità e della completezza della domanda di AUT e della relativa documentazione allegata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento;

vista la comunicazione alla Ditta di avvio del procedimento dell'AUT di data 26 marzo 2024 (ns. prot. n. 235769), e la contestuale trasmissione al Comune di Rovereto (TN) e al Gestore locale dei servizi di rete, ovvero Novarti Sp.A., della documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta in data 21 marzo 2024 (ns. prot. n. 226633 di data 21 marzo 2024), con l'allegato tecnico relativo all'autorizzazione allo scarico di reflui domestici in suolo;

rilevato che nelle integrazioni di data 21 marzo 2024 (ns. prot. n. 226633 di data 21 marzo 2024), facendo riferimento al titolo abilitativo relativo allo scarico in suolo ricompreso nella propria determinazione n. 26 di data 19 gennaio 2021, la Ditta ha dichiarato che *“sono rimaste immutate le condizioni di esercizio dello scarico delle acque reflue domestiche, così come rappresentata nella documentazione tecnica a suo tempo depositata in allegato alla domanda di autorizzazione”*;

preso atto che con nota di data 4 aprile 2024 (ns. prot. n. 253939) è stato comunicato alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate coinvolte l'avvio della fase istruttoria del procedimento, ai sensi dell'art. 5-bis del Regolamento;

rilevato che con la nota di data 4 aprile 2024 è stata contestualmente indetta per il giorno 11 aprile 2024 la conferenza di servizi istruttoria prevista dall'art. 5-bis del Regolamento;

vista la nota di data 9 aprile 2024 (ns. prot. n. 270621), con cui il Servizio Antincendi e Protezione civile ha comunicato che *“lo scrivente servizio non ha competenze sugli aspetti legati alla tutela dell'ambiente”* e che *“per gli aspetti antincendio, il richiedente deve valutare se le variazioni che intende apportare comportino una variazione della sicurezza antincendio della attività autorizzata (centro rottamazione veicoli) o renda soggetta l'attività ad altri punti del DPR151/2011 e nel caso effettuare i previsti adempimenti di legge presso lo scrivente Servizio”*;

rilevato che l'U.O. Rifiuti e bonifica dei siti inquinati ha fatto pervenire una comunicazione informale in data 11 aprile 2024 in cui viene riportato che *“le modifiche richieste sono puramente gestionali e non vanno ad interessare questioni localizzative nel Piano rifiuti”*;

rilevato pertanto che né l'U.O. Rifiuti e bonifica dei siti inquinati, né il Servizio Antincendi e Protezione civile hanno preso parte ai lavori di conferenza di servizi istruttoria;

visto il verbale (rep. n. 35 di data 17 aprile 2024) di conclusione della conferenza di servizi tenutasi il giorno 11 aprile 2024 e indetta con propria nota di data 4 aprile 2024 (ns. prot. n. 253939), il quale riporta la descrizione dei lavori svolti;

rilevato che in sede di conferenza di servizi istruttoria il Comune di Rovereto ha espresso la volontà di aggiornare l'atto di assenso per l'esercizio delle attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione rilasciato in data 9 settembre 2020, prot. n. 51964/2020 (ns. prot. n. 549543 di data 10 settembre 2020) e ricompreso nella determinazione n. 26 di data 19 gennaio 2021;

vista la nota di data 19 aprile 2024 (ns. prot. n. 306693), con la quale è stato trasmesso il verbale di conferenza ai soggetti partecipanti;

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 29 aprile 2024 (ns. prot. n. 330589 di data 2 maggio 2024), nelle quali viene dichiarato che *“con la presente domanda non si chiede la possibilità di ritirare veicoli fuori uso già bonificati (CER 16.01.06) da impianti terzi autorizzati per le successive fasi di smontaggio”*;

rilevato che la Ditta ha inviato tali integrazioni contestualmente anche al Comune di Rovereto (TN), al quale ricade la competenza per il rilascio delle autorizzazioni volte all'esercizio di centri di rottamazione;

vista la nota di data 2 maggio 2024 (ns. prot. n. 331284) con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria (in forma semplificata e in modalità asincrona), individuando il giorno 13 maggio 2024 come termine perentorio entro il quale il Comune di Rovereto (TN) avrebbe dovuto far pervenire il proprio atto di assenso previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.. In particolare, è stata ritenuta necessaria l'acquisizione dei seguenti pareri di competenza comunale:

- autorizzazione di competenza comunale per l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, ai sensi degli articoli 64 e 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione per lo scarico delle acque reflue domestiche a dispersione, previa sedimentazione meccanica in vasca settica tipo Imhoff, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del T.U.L.P.;
- valutazione in merito al nulla osta acustico rilasciato dal Comune di Rovereto in data 5 settembre 2020, prot. n. 51964/2020 (ns. prot. n. 546860 di data 9 settembre 2020), ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

preso atto che il Comune di Rovereto (TN) non ha fatto pervenire i propri pareri e i propri atti di assenso di competenza entro il 13 maggio 2024;

rilevato pertanto che si è resa necessaria la convocazione in modalità sincrona della conferenza di servizi prevista dall'art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

preso atto che nella nota di data 2 maggio 2024 (ns. prot. n. 331284) veniva riportato quanto segue:

- *“nel caso in cui l’atto di assenso ed il parere di cui alla sopra riportata lettera a) non dovessero pervenire entro i termini sopra descritti, si comunica fin d’ora la data del 20 maggio 2024 per lo svolgimento dell’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, della L. 241/90. Si rammenta l’estrema residualità della conferenza in forma sincrona, che può verificarsi solamente qualora il Comune determini degli impedimenti reali per l’espressione dell’atto di assenso di competenza rilasciato come da lettera a). Di tali impedimenti verrà data formale verbalizzazione in conferenza di servizi”;*

rilevato che con nota di data 14 maggio 2024 (ns. prot. n. 366341) la conferenza di servizi decisoria in modalità signorona è stata spostata al giorno 21 maggio 2024 per esigenze organizzative;

visto il verbale (rep. n. 52 di data 24 maggio 2024) di conclusione della conferenza di servizi tenutasi il giorno 21 aprile 2024, il quale riporta la descrizione dei lavori svolti;

vista la nota di data 27 maggio 2024 (ns. prot. n. 398726), con la quale è stato trasmesso il verbale di conferenza ai soggetti partecipanti;

rilevato che in sede di conferenza di servizi decisoria il Comune di Rovereto (TN) ha comunicato che l'impossibilità di esprimere i propri pareri di competenza entro la data prevista dalla comunicazione di data 2 maggio 2024 (ns. prot. n. 331284) è accorsa a seguito a impegni lavorativi improrogabili;

rilevato che in sede di conferenza di servizi decisoria sono stati acquisiti gli atti di assenso di competenza del Comune di Rovereto (TN);

rilevato che in sede di conferenza di servizi decisoria, a seguito della non variazione delle condizioni di esercizio di detti titoli abilitativi dichiarata dalla Ditta nella documentazione prodotta nel corso del procedimento di AUT, il Comune di Rovereto ha confermato quanto riportato nei seguenti atti:

- nulla osta acustico di data 5 settembre 2020, prot. n. 51964/2020 (ns. prot. n. 546860 di data 9 settembre 2020) del Comune di Rovereto, in merito materia di inquinamento acustico, rilasciato in particolare sulla base delle seguenti riferimenti:
 1. *“(…) deliberazione del Consiglio comunale n. 33 di data 5 novembre 2013, che ha approvato il Nuovo Piano di classificazione acustica del territorio comunale”;*
 2. *“(…) deliberazione del Consiglio comunale n. 34 di data 5 novembre 2013 che ha approvato le modifiche al regolamento comunale in materia di inquinamento acustico”;*
- atto di assenso datato 23 giugno 2020, prot. n. 35208/2020 (ns. prot. n. 552838 di data 11 settembre 2020) del Comune di Rovereto, in merito al *“rilascio dell’autorizzazione, per lo scarico delle acque reflue domestiche a dispersione, previa sedimentazione meccanica in vasca settica tipo Imhoff, provenienti dall’insediamento F.I.R. S.A.S. SERVIZI S.R.L. identificato dalla p.ed. 639 in C.C. Marco sita in Via Varini (...)”*, sulla base in particolare della seguenti considerazioni riportate nella premessa della medesima autorizzazione:
 - dichiarazione riportata in allegato alla domanda di AUT di data 22 maggio 2020 (ns. prot. n. 281124 di data 22 maggio 2020) e ripresentata anche nelle integrazioni di AUT 21 marzo 2024 (ns. prot. n. 226633 di data 21 marzo 2024), da cui si evince che sono rimaste immutate le condizioni di esercizio dello scarico delle acque, così come rappresentate nella documentazione tecnica a suo tempo depositata in allegato alla domanda di autorizzazione poi rilasciata dal Comune di Rovereto con provvedimento prot. n. 55051 di data 3 ottobre 2016;
 - regolarità degli approfondimenti istruttori e della relazione del presente atto a cura del responsabile del Servizio Idrico di Novareti S.p.A. di Rovereto;

rilevato che in sede di conferenza di servizi decisoria, l'Amministrazione comunale ha accolto le modifiche impiantistiche prospettate dalla Ditta in merito all'esercizio del titolo abilitativo per l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, ai sensi degli articoli 64 e 84 del T.U.L.P.;

preso atto che, in relazione al titolo abilitativo per l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, ai sensi degli articoli 64 e 84 del T.U.L.P., in sede di conferenza di servizi decisoria il Comune di Rovereto (TN) ha confermato le prescrizioni riportate nella determinazione di AUT n. 26 di data 19 gennaio 2021 e impartite nel proprio atto di assenso datato 18 novembre 2020, prot. n. 70492 (ns. prot. n. 744534 di data 19 novembre 2020), **aggiornandole in base alle richieste di modifica espresse nella domanda di AUT**;

visto l'atto di assenso datato 18 novembre 2020, prot. n. 70492 (ns. prot. n. 744534 di data 19 novembre 2020) del Comune di Rovereto (TN), per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, il quale sostituisce integralmente l'atto di assenso formulato in data 9 settembre 2020 prot. n. 51964/2020 (ns. prot. n. 549543 di data 10 settembre 2020). In tale atto di assenso veniva tra l'altro riportato quanto segue:

- “(...) *la nota di perfezionamento presentata in data 28 maggio 2020 (prot. PAT 293211/2020);*
- *(...) nota di data 30 ottobre 2020 con la quale la ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. richiede la modifica dell'atto di assenso n° prot. 51964 di data 9 settembre 2020;*
- *documentazione allegata alla domanda comprendente i seguenti elaborati:*
 - *relazione tecnica;*
 - *layout organizzativo impianto Tav. U (revisione 30 ottobre 2020);*
 - *documentazione amministrativa e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;*
 - *(...) garanzia finanziaria prestata a favore del Comune a copertura delle spese per l'eventuale bonifica e ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività autorizzata, di data 7 ottobre 2016 effettuata presso la Società Elba assicurazioni S.p.A. è correttamente effettuata come si evince da Polizza Fideiussoria n. 1000952045 agli atti;*
- *(...) prescrizioni impartite nella sopra citata delibera della Giunta provinciale di data 30 aprile 2020 n. 532, di seguito riportate: “di demandare al Comune di Rovereto, nell'ambito del procedimento di autorizzazione del centro di rottamazione ai sensi dell'art. 83, comma 4, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la prescrizione di tenere i materiali adsorbenti, da utilizzare in caso di sversamenti accidentali nell'area esterna, in prossimità dell'ingresso del capannone, per evitare ritardi nell'intervento che causerebbero la loro immissione nelle vicine caditoie della rete di acque bianche”;*
- *(...) D.Legs 24.06.2003 n° 209 – attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso ed in particolare l'art. 3 comma 1 lettere a) e b) recanti testualmente:*
 - *«veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;*
 - *«veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche (...);*

ritenuto pertanto di poter riportare in maniera integrale tali prescrizioni nel presente provvedimento, aggiornandole con quanto richiesto dalla Ditta con la domanda di AUT di data 14 marzo 2024 (ns. prot. n. 205566 di data 14 marzo 2024);

rilevato che in relazione allo stabilimento in oggetto non sono vigenti autorizzazioni ambientali di competenza provinciale;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione per l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, ai sensi degli articoli 64 e 84 del T.U.L.P.;
- b) autorizzazione per lo scarico delle acque reflue domestiche a dispersione, previa sedimentazione meccanica in vasca settica tipo Imhoff, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b) del T.U.L.P.;
- c) parere in materia di emissioni acustiche rilasciato dal Comune di Rovereto in data 5 settembre 2020, prot. n. 51964/2020 (ns. prot. n. 546860 di data 9 settembre 2020), nel quale viene specificato che *“si esprime il proprio assenso in merito alle emissioni sonore derivanti dalle attività produttive della ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. presso lo stabilimento in oggetto, così come definite dalle relazioni tecniche”* richiamate in suddetto atto dell'Amministrazione comunale;

visto l'art. 64, comma 3, del TULP il quale dispone che *“I comuni provvedono inoltre all'approvazione dei progetti e al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli di cui all'articolo 83, nonché degli stoccaggi di rifiuti effettuati nei luoghi di produzione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389”*;

dato atto che resta in capo al Comune di Rovereto (TN) la competenza in ordine all'istruttoria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione allo scarico in suolo/sottosuolo ed alla verifica della regolarità della relativa posizione autorizzatoria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;

vista la documentazione tecnico-grafica allegata alla domanda di AUT, dalla quale emerge che le modifiche impiantistiche riguardano le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica dei di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione;

preso atto che il centro di rottamazione in oggetto è stato localizzato nel piano provinciale di smaltimento dei rifiuti con deliberazione della Giunta provinciale n. 1180 di data 8 luglio 2016, per il trattamento di 2.000 veicoli/anno;

vista la nota di data 29 agosto 2019 (ns. prot. n. 535164 di data 2 settembre 2019) con la quale la Ditta relativamente all'aumento dei quantitativi di veicoli fuori uso richiesto (da 2.000 a 4.000 veicoli fuori uso/anno), comunica l'intenzione di procedere alla *“richiesta di una nuova localizzazione del centro nel Piano Provinciale di smaltimento rifiuti speciali”*;

preso atto della richiesta presentata dalla Ditta in data 27 settembre 2019 (ns. prot. n. 595662 e prot. n. 595698), ai sensi degli artt. 66, 67 bis e 83 del T.U.L.P., di modifica della localizzazione esistente del citato centro di rottamazione per un incremento dei veicoli fuori uso da trattare e bonificare all'anno, passando dagli attuali 2.000 ai futuri 4.000 (pari a circa 4.000 ton/anno), di cui al massimo 300 ton/anno costituite da apparecchiature fuori uso tipo muletti e mezzi agricoli con codice CER 16.02.13* e/o CER 16.02.14. (le modifiche richieste non prevedono alcuna variazione dell'area già localizzata, né modifiche del capannone o delle tipologie di rifiuti prodotti o modalità di trattamento);

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 532 di data 30 aprile 2020 relativa:

- all'integrazione della *“(…) deliberazione n. 1180 di data 8 luglio 2016, concernente la localizzazione nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti del centro di rottamazione di veicoli fuori uso della ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi s.r.l., ampliando la quantità annua di veicoli da trattare a 4.000 veicoli/anno (pari a 4000 ton/anno), di cui al massimo 300 ton/anno costituite da apparecchiature fuori uso tipo muletti e mezzi agricoli con codice CER 160213* e/o CER 160214”*;
- alla prescrizione *“(…) di demandare al Comune di Rovereto, nell'ambito del procedimento di autorizzazione del centro di rottamazione ai sensi dell'art. 83, comma 4, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, la prescrizione di tenere i materiali adsorbenti, da utilizzare in caso di sversamenti accidentali nell'area esterna, in prossimità dell'ingresso del capannone, per evitare ritardi nell'intervento che causerebbero la loro immissione nelle vicine caditoie della rete di acque bianche”*;

rilevato dalla suddetta deliberazione della Giunta provinciale n. 532 di data 30 aprile 2020 in particolare che:

- “(...) per quanto riguarda la gestione delle acque interne all’area del centro, le integrazioni progettuali chiariscono che le acque dilavanti le auto da bonificare presenti nel piazzale esterno, comunque **sotto tettoia**, sono raccolte da n. 3 vasche a tenuta da 2,5 mc cad. e smaltite con ditta autorizzata. Le acque meteoriche delle coperture, nonché quelle dei piazzali previa depurazione con dissabbiatura e disoleatura, vengono smaltite a dispersione; mentre gli scarichi provenienti dai servizi igienici degli uffici, non essendoci la fognatura, recapitano in una fossa imhof presente all’interno del perimetro dell’impianto. Nell’area interna al capannone dedicata allo stoccaggio dei veicoli da bonificare non sono presenti vasche per la raccolta di olii e sostanze;
- poiché le acque dei piazzali esterni sono collettate verso i pozzi a dispersione è necessario che questi scarichi non siano classificabili come scarichi industriali. Pertanto deve essere posta grande attenzione per evitare qualsiasi lisciviazione dei rifiuti durante le piogge. Per questo motivo, le integrazioni progettuali chiariscono che il trasferimento dei veicoli da bonificare, dall’area esterna sotto tettoia all’area di trattamento all’interno del capannone, avverrà in assenza di precipitazioni, fermo restando la procedura di emergenza già attuata che prevede l’utilizzo di materiali adsorbenti in caso di eventuali sversamenti. A tal proposito il parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ritiene opportuno che i materiali adsorbenti siano posti in prossimità dell’ingresso del capannone, per evitare ritardi nell’intervento che causerebbero la loro immissione nelle vicine caditoie della rete di acque bianche;
- non si rilevano criticità in ordine agli ulteriori fattori ambientali in quanto la modifica interessa un’attività già esistente dove tutte le attività verranno svolte all’interno del capannone già realizzato, con un adeguato ricambio di aria. In esito all’istruttoria si evidenzia che le modifiche richieste del centro di rottamazione non incidono in modo significativo sul contesto urbanistico e ambientale rispetto alla situazione attuale, né si rilevano particolari problematiche di carattere ambientale. I pareri formulati dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate sono tutti favorevoli”;

considerato che, relativamente a quanto richiesto dalla Ditta con la domanda in esame, le modifiche riguardano la gestione dei rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica degli autoveicoli e pertanto restano invariati i quantitativi di rifiuti in ingresso all’impianto autorizzati;

dato atto che, rispetto a quanto autorizzato con la propria determinazione n. 26 di data 19 gennaio 2021, nulla è variato dal punto di vista tecnico rispetto a quanto autorizzato e pertanto le considerazioni sulla localizzazione dell’impianto in parola sono le medesime di quelle effettuate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 532 di data 30 aprile 2020, anche sentito per le vie brevi l’U.O. Rifiuti e Bonifiche dei siti contaminati di questo Settore;

vista la nota pervenuta in data 6 agosto 2020 (ns. prot. n. 479668) con la quale la Ditta comunica “(...) che la tettoia di protezione dei mezzi da rottamare è stata ultimata”;

vista la nota pervenuta in data 24 dicembre 2020 (ns. prot. n. 836587), con cui la Ditta comunica che “(...) in riferimento al punto 2.1 lettera f bis) dell’allegato A del D.lgs. 209/2003 come modificato dal D.Lgs. 119/2020, si comunica che, in data 10/12/2020, l’impianto di autodemolizione è stato dotato di adeguato sistema di pesatura per i veicoli in ingresso”;

visto il parere espresso dall’allora Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, Ufficio per le Valutazioni ambientali in data 8 marzo 2016 (ns. prot. n. 118283) il quale in merito al quesito formulato dalla Ditta in data 17 febbraio 2016 (ns. prot. n. 80038) in merito alla sottoponibilità alle procedure di valutazione dell’impatto ambientale per la realizzazione di un nuovo centro di rottamazione sito sulla p.ed. 639 e sulla p.f. 742 e 1254/1 parte, C.C. Marco, in loc. Varini di Marco, nel Comune di Rovereto, porta la seguente considerazione:

- “La nuova area, di superficie complessiva di 7.450 mq e a nord dell’attuale stabilimento, è in parte di proprietà della ditta (p.ed. 639 e p.f. 742) e in parte in concessione da parte della PAT (p.f. 1254/1). (...). La nuova attività rientra nella tipologia di progetto 8.c) "Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di Pero, autoveicoli e simili" dell’allegato IV, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede di sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA i progetti con superficie superiore a 1 ha. Da un controllo effettuato si è verificato che nell’area

in esame non sussiste alcuno dei criteri definiti dal DM n. 52 del 30 marzo 2015 per la riduzione della soglia sopra riportata. Pertanto, essendo previsto il nuovo impianto su un'area inferiore ad 1 ha, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della L.P. n. 19/2013, si ritiene che esso non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA”;

vista altresì la nota dello stesso Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 26 gennaio 2017 (prot. n. 45319) dalla quale si ricava che nel caso di impianti esistenti le procedure di VIA sono applicabili se l'impianto è interessato da modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull'ambiente e che sono da ritenersi modifiche impiantistiche solo quelle che interessano l'unità tecnica e non quelle meramente amministrative;

considerato che, relativamente a quanto richiesto dalla Ditta con la domanda in esame, resta invariato il quantitativo complessivo di rifiuti autorizzato e non sussistono modifiche strutturali che determinano impatti significativi sull'ambiente;

ritenuto pertanto che quanto richiesto dalla Ditta nella domanda di data 14 marzo 2024 (ns. prot. n. 205566 di data 14 marzo 2024) non sia da assoggettare alle procedure in materia di valutazione dell'impatto ambientale, tenuto conto anche del fatto che l'amministrazione comunale non ha fatto pervenire nessuna osservazione in materia;

rilevato che nella precedente determinazione n. 26 di data 19 gennaio 2021 veniva dato atto che *“l'autorizzazione autorizzazione per l'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, rilasciata con atto di assenso del Comune di Rovereto, in data 18 novembre 2020, prot. n. 70492 (ns. prot. n. 744534 di data 19 novembre 2020) è coperta dalla “garanzia finanziaria prestata a favore del Comune a copertura delle spese per l'eventuale bonifica e ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività autorizzata, di data 7 ottobre 2016 effettuata presso la Società Elba Assicurazioni S.p.A. è correttamente effettuata come si evince da Polizza Fideiussoria n. 1000952045 agli atti” dell'importo di € 103.291,38”;*

rilevato che gli estremi di detta polizza fideiussoria erano riportati nell'atto di assenso del Comune di data 18 novembre 2020, prot. n. 70492 (ns. prot. n. 744534 di data 19 novembre 2020), per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione;

vista la nota di data 6 ottobre 2021 (ns. prot. n. 725482 di data 6 ottobre 2021), con cui il Comune di Rovereto (TN) ha richiesto allo scrivente Settore di collaborare alla verifica formale della *“bozza della polizza assicurativa n° 1949623 di data 10 settembre 021, predisposta da Elba Assicurazioni S.p.A. per l'ammontare di euro 103.291,38 [...] a copertura dell'autorizzazione rilasciata alla ditta F.I.R. S.a.s. di FIR Servizi S.r.l. per l'esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti”;*

vista la nota di data 8 ottobre 2021 (ns. prot. n. 731825), con cui lo scrivente Settore ha risposto al Comune in merito alla richiesta di collaborazione sulla verifica della bozza di polizza fideiussoria;

vista la polizza fideiussoria n. 1813621 di data 7 ottobre 2021 (ns. prot. n. 736840 di data 12 ottobre 2021), emessa dalla Elba – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede legale in Milano, via Mecenate, 90, fino alla concorrenza complessiva di € 103.291,38 nell'interesse della Ditta, per l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione;

vista la nota di data 19 ottobre 2021 (ns. prot. n. 755290), con cui è stata inoltrata la nuova polizza fideiussoria n. 1813621 al Comune di Rovereto (TN);

vista la nota di data 27 dicembre 2022 (ns. prot. n. 897109 di data 29 dicembre 2022) con cui la Ditta ha comunicato la propria ragione sociale da *“F.I.R. s.a.s. di F.I.R. SERVIZI s.r.l.”* in *“F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. Società benefit”*

vista la nota di data 15 febbraio 2023 (ns. prot. n. 131065 di data 16 febbraio 2023), con cui la Ditta ha inviato allo scrivente Settore l'appendice di data 2 febbraio 2023 alla polizza fideiussoria n. 1813621 di data 7 ottobre 2021, emessa dalla Elba – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (ora con ragione sociale REVO Insurance S.p.A.) a seguito della variazione di ragione sociale della Ditta;

rilevato che nell'appendice di data 2 febbraio 2023 alla polizza fideiussoria n. 1813621 viene riportato che *“con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza, si dà e si prende atto che:*

- a seguito variazione della ragione sociale, la nuova denominazione del Contraente deve intendersi: F.I.R. s.a.s. di F.I.R. SERVIZI s.r.l. SOCIETA' BENEFIT;
- *Fermo ed invariato il resto”;*

vista la nota di data 29 maggio 2024 (ns. prot. n. 409839), con cui è stata inoltrata l'appendice 1 della polizza fideiussoria n. 1813621 al Comune di Rovereto (TN);

esaminati gli atti istruttori nonché la documentazione già agli atti del Settore Autorizzazioni e controlli;

viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

rilevato che la domanda di AUT riguarda il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico sopra menzionata e che le modifiche dell'attività produttiva in esso svolta comportano alcuna modifica sostanziale ai fini delle emissioni acustiche, per cui non è necessario l'aggiornamento della valutazione di impatto acustico;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio dell'AUT richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 3 (*“Raccomandazioni”*) alla presente determinazione;

vista la planimetria denominata *“Planimetria generale organizzazione impianto”* allegata alla domanda di AUT di data 14 marzo 2024 (ns. prot. n. 205566 di data 14 marzo 2024) ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

vista la planimetria denominata *“Planimetria reti”* allegata alla domanda di AUT di data 14 marzo 2024 (ns. prot. n. 205566 di data 14 marzo 2024) ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

dato atto che a decorrere dalla data del presente provvedimento decade la vigenza della propria determinazione n. 26 di data 19 gennaio 2021, in quanto superata dal presente provvedimento;

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *“Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”*;

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante “*Disciplina provinciale della valutazione dell’impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*”, ed il relativo regolamento di esecuzione aggiornato con d.P.P. del 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg.;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante “*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*”;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante “*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l’ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*”;

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, “*Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature*”;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo dei rifiuti speciali e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d’aggiornamento;

visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante l’ “*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*”, come da ultimo aggiornati dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 “*Attuazione dell’art. 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*”;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante “*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno*”;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, ed in particolare l’art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”;

visto il decreto 16 marzo 1998, recante “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese*” ed in particolare l’art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “*Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1222 del 14 luglio 2023 con la quale è stato da ultimo aggiornato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 24 luglio 2023;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. Società Benefit, con sede legale in Rovereto (TN), loc. Marco, via Varini, 110, di cui legale rappresentante è la signora Chiara Malagnini, l’Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento sito in Rovereto (TN), loc. Marco, via Varini, 108 (p.ed. 639, p.f. 742, parte della p.f. 1326 e parte della p.f. 1254/1 in C.C. Marco), che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione per l’esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, ai sensi degli articoli 64 e 84 del T.U.L.P.;
 - b) autorizzazione per lo scarico delle acque reflue domestiche a dispersione, previa sedimentazione meccanica in vasca settica tipo Imhoff, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del T.U.L.P.;
 - c) parere in materia di emissioni acustiche rilasciato dal Comune di Rovereto in data 5 settembre 2020, prot. n. 51964/2020 (ns. prot. n. 546860 di data 9 settembre 2020), nel quale viene specificato che “*si esprime il proprio assenso in merito alle emissioni sonore derivanti dalle attività produttive della ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. presso lo stabilimento in oggetto, così come definite dalle relazioni tecniche*” richiamate in suddetto atto dell’Amministrazione comunale;
- 2) di revocare, a decorrere dalla data del presente provvedimento, l’AUT rilasciata con la propria determinazione n. 26 di data 19 gennaio 2021;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 alla presente determinazione, di cui ne formano parte integrante e sostanziale;
- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni stabilite dalla specifica normativa di settore e richiamate nell’Allegato 3 (“*Raccomandazioni*”) alla presente determinazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l’Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**

- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una comunicazione corredata dalla necessaria documentazione tecnica, al fine di valutare la sostanzialità o meno della modifica nonché la necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 4 dello stesso art. 10; resta ferma la facoltà da parte dell'interessato di presentare direttamente una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, per il rilascio di una nuova AUT;
- 8) di avvertire che, qualora fosse accertato che l'autorizzazione allo scarico in suolo di acque reflue domestiche venisse esercitata in difformità alle prescrizioni riportate nell'atto di assenso di data 23 giugno 2020, prot. n. 35208/2020 (ns. prot. n. 552838 di data 11 settembre 2020) e integralmente trascritte nell'Allegato 1 al presente provvedimento, il Comune di Rovereto (TN) si riserva la facoltà di intimare revocare l'autorizzazione allo scarico;
- 9) di avvertire che in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- 10) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 11) di rammentare che, a sensi dell'art. 17, comma 2, del T.U.L.P., lo scarico non deve comunque comportare instabilità dei suoli;
- 12) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 13) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 14) di dare atto che l'autorizzazione autorizzazione per l'esercizio del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione, rilasciata con atto di assenso del Comune di Rovereto, in data 18 novembre 2020, prot. n. 70492 (ns. prot. n. 744534 di data 19 novembre 2020) è coperta dalla *“garanzia finanziaria prestata a favore del Comune a copertura delle spese per l'eventuale bonifica e ripristino delle aree interessate, delle installazioni e dei mezzi impiegati, per la chiusura degli impianti in qualunque momento, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività autorizzata”*. Tale garanzia è stata emessa in data 7 ottobre 2021 dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A. (REVO Insurance S.p.A.) con Polizza Fideiussoria n. 1813621 dell'importo di € 103.291,38 e seguente appendice 1 di data 2 febbraio 2023;

- 15) di dare atto che il presente procedimento si è concluso entro i termini previsti dall'art. 6, comma 3, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. (90 giorni);
- 16) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. Società Benefit, al Comune territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, nonché, per conoscenza, a Novareti S.p.A.;
- 17) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.

ALLEGATO 1

Scarichi idrici.

Autorizzazione per lo scarico delle acque reflue domestiche a dispersione, previa sedimentazione meccanica in vasca settica tipo Imhoff, provenienti dall'insediamento della Ditta identificato dalla p.ed. 639 in C.C. Marco, rilasciata con atto di assenso del Comune di Rovereto, subordinatamente a specifiche prescrizioni, in data 23 giugno 2020, prot. n. 35208/2020 (ns. prot. n. 552838 di data 11 settembre 2020), ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P..

Prescrizioni:

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Rovereto (TN) e del Servizio idrico di Novareti S.p.A. di Rovereto;
- b) ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del T.U.L.P., lo scarico delle acque depurate deve rispettare in ogni momento i seguenti limiti di accettabilità:
 - **materiali grossolani:** **assenti;**
 - **materiali sedimentabili:** **≤ ml/l 0,5;**
- c) dovrà essere eseguita periodicamente la manutenzione delle condotte;
- d) gli interventi di pulizia e di asporto dei fanghi dell'impianto a semplice sedimentazione meccanica dovranno essere fatti sulla base del numero dei residenti, dei volumi d'acqua scaricati e della dimensione dell'impianto e con cadenza tale da garantire un ottimale funzionamento dello stesso;
- e) è fatto divieto disperdere sul suolo, nel sottosuolo o nelle acque superficiali nonché immettere in pubblica fognatura il prodotto di tale manutenzione: si dovranno conservare le bollette dell'avvenuto asporto in modo da poterle esibire al personale addetto al controllo;
- f) prima dello scarico in sottosuolo deve essere presente un punto di ispezione e prelievo reso accessibile al personale addetto al controllo;
- g) l'impianto di depurazione deve essere mantenuto in costante efficienza anche conformemente alle indicazioni di manutenzione della ditta fornitrice;
- h) deve essere garantito il servizio di pulizia ed asporto dei fanghi tramite ditta autorizzata per il conferimento degli stessi presso centri autorizzati, da effettuarsi almeno una volta all'anno.

ALLEGATO 2

Rottamazione veicoli

Autorizzazione per l'esercizio di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione sito in sito in loc. Varini - Rovereto , sulle p.ed. 639 (parte), e dalle pp.ff. 742, 1326 (parte), 1254/1 (parte) C.C. Marco, Comune amministrativo di Rovereto, su una superficie totale complessiva di 7.390 m², ai sensi degli articoli 64 e 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Prescrizioni:

- 1) Nel centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione potrà essere trattato un numero massimo di 4.000 veicoli contraddistinti dal codice CER 16.01.04* *“veicoli fuori uso”* di cui al massimo 300/veicoli anno di *“apparecchiature fuori uso costituite esclusivamente da muletti, mezzi agricoli con codice CER 160213* e/o 160214”*, appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante *“attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”*, in conformità agli elaborati progettuali allegati alla domanda presentata in data 22 maggio 2020 (ns. prot. n. 281124/2020), perfezionata in data 28 maggio 2020 (ns. prot. n. 293211) ed in data 2 novembre 2020 (ns. prot. n. 681799), e alla successiva domanda di data 14 marzo 2024 (ns. prot. n. 205566 di data 14 marzo 2024) e successive integrazioni;
- 2) il soggetto autorizzato, ai fini di una corretta gestione del centro, dovrà attenersi a quanto dichiarato nella relazione tecnica e specificatamente:
 - a) l'impianto deve essere suddiviso nei seguenti settori, secondo gli elaborati tecnici presentati e specificatamente secondo l'organizzazione delle aree del centro di rottamazione autoveicoli rappresentata nella *“Planimetria generale organizzazione impianto”* revisionata in marzo 2024 e allegata alla domanda di AUT di data 14 marzo 2024 (ns. prot. n. 205566 di data 14 marzo 2024) , che si allega alla presente:

	Settori	Sup. (mq.)
	Zona accettazione veicoli;	50
A	Deposito auto da bonificare	350
B/B1	Trattamento veicoli fuori uso;	225/90
C/C1/C2	Deposito dei veicoli bonificati al coperto;	730/90/490
D	Deposito dei rifiuti pericolosi prodotti;	15
E/E1	Deposito dei rifiuti non pericolosi prodotti;	60/270
F	Zona inertizzazione serbatoi gpl e metano	9
G	Area deposito materiali oleo - assorbenti	6
M	Deposito apparecchiature fuori uso pericolose	20
N	Deposito apparecchiature fuori uso non pericolose	20
P	Pesatura	10
R/R1	Magazzino pezzi di ricambio	510 a piano/45
	Zona uffici/vendita	

b) quantità massima dei rifiuti in ingresso autorizzata:

Descrizione	CER	Stato fisico	Capacità stoccaggio (t)	Tipo di stoccaggio	Interno/Esterno
Veicoli fuori uso	16.01.04*	Solido	35 ¹	Deposito a terra su basamento pavimentato	Interno (A)
Muletti, mezzi agricoli appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) del D.Lgs 24.06.2003 n° 209	16.02.13*	Solido	10		Interno (M)
	16.02.14	Solido	30		Interno (N)
Capacità annua massima di recupero dell'impianto	4000 veicoli/annui di cui 300 veicoli/anno costituiti dei codici 160213* e 160214				

c) i veicoli di cui ai codici CER 16.01.04*, 16.02.13* e 16.02.14 devono rientrare nelle categorie previste dal D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

d) i rifiuti pericolosi/non pericolosi prodotti dalle operazioni esercitate, devono essere gestiti all'interno dei vari settori come di seguito riportato in riferimento a rappresentata nella “Tav. U - Layout organizzativo impianto” revisione 30 ottobre 2020 (ns. prot. 681799 di data 2 novembre 2020), allegato 4 al presente provvedimento:

Stoccaggi di rifiuti pericolosi:						
CER	DESCRIZIONE	Stato fisico	Volume in stoccaggio mc	Modalità di stoccaggio	Interno/Esterno	Area
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati	Liquido	1,0	Cisternetta, fusto, tanica	Interno	D
13.02.05*	Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Liquido	1,0	Cisternetta posta su apposita vasca di contenimento in acciaio	Interno	D
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	Liquido	1,0	Cisternetta posta su apposita vasca di contenimento in acciaio	Interno	D
13.07.02*	Benzina	Liquido	0,6	Fusto posto su apposita vasca di contenimento in acciaio	Interno	D
14.06.01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	Liquido	0,5	Contenitori a pressione (distinti per tipologia di gas)	Interno	D
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Solido non polverulento	0,2	Fusto	Interno	D

16.01.07*	Filtri olio	Solido non polverulento	0,2	Contenitore omologato	interno	D
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio	Solido non polverulento	0,1	Contenitore omologato	interno	D
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	Solido non polverulento	1,0	Fusto	interno	D
16.01.13*	Liquido per freni	Liquido	1,0	Cisternetta posta su apposita vasca di contenimento in acciaio	interno	D
16.01.14*	Liquido antigelo	Liquido	1,0	Cisternetta posta su apposita vasca di contenimento in acciaio	interno	D
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a 160111*, 160113* e 160114*	Solido non polverulento	0,1	Contenitore omologato	interno	D
16.06.01*	Batterie al piombo	Solido non polverulento	1,0	Contenitore omologato/ Cassonetto	interno	D
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose	Solido non polverulento	1,0	Cisternetta	interno	D

Stoccaggi di rifiuti non pericolosi:

CER	DESCRIZIONE	Stato fisico	Volume in stoccaggio mc	Modalità di stoccaggio	Interno/Esterno	Area
15.02.03	Assorbenti materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	Solido non polverulento	0,2	Fusto	interno	E
16.01.03	Pneumatici fuori uso	Solido non polverulento	60	Cassone con copertura	esterno	E1
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Solido non polverulento	255 veicoli	Cantilever/su pavimentazione impermeabile	interno/esterno	C/ C1/ C2
16.01.12	Pastiglie per freni prive di amianto	Solido non polverulento	0,5	Contenitore omologato	interno	E
16.01.17	Metalli ferrosi	Solido non polverulento	25	Cassonetto con coperchio	esterno	E1
16.01.18	Metalli non ferrosi	Solido non polverulento	5	Cassonetto	interno	E
16.01.19	Plastica	Solido non polverulento	25	Cassone con copertura	esterno	E1

16.01.20	Vetro	Solido non polverulento	5	Cassone con copertura	esterno	E1
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti (motori/parti)	Solido non polverulento	25	Cassone	interno	E
16.06.05	Altre batterie e accumulatori – batterie al litio	Solido non polverulento	10	Cassonetto	interno	E
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenuti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*)	Solido non polverulento	5	Contenitore omologato	interno	E

i rifiuti di cui alle tabelle precedenti devono provenire esclusivamente dalle operazioni relative alla messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione;

- e) qualora nel centro di rottamazione vengano prodotte altre tipologie di rifiuti tipologie di rifiuti derivanti occasionalmente dall'attività di demolizione e non ricomprese, nelle tabelle precedenti (es, batterie al litio, ecc.), gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente sul deposito temporaneo nonché depositate all'interno del fabbricato "magazzino" esistente;
- f) i rifiuti di cui alla seguente tabella, costituiti dalle acque dilavanti le auto da bonificare presenti nel piazzale esterno, comunque sotto tettoia, raccolti da numero 3 vasche a tenuta da 2,5 m³ cadauna, dovranno essere smaltiti da una ditta autorizzata previa caratterizzazione chimico fisica (rifiuti pericolosi/non pericolosi, provenienza e caratteristiche);

Rifiuti costituiti dalle acque dilavanti le auto da bonificare presenti nel piazzale esterno sotto tettoia, raccolti dalle 3 vasche a tenuta da 2,5 mc cad.						
CER	DESCRIZIONE	Stato fisico	Volume in stoccaggio mc	Modalità di stoccaggio	Interno/Esterno	Area
16.10.02	Soluzioni acquose di scarto diverse da quelle di cui alla voce 160001*	Liquido	tre vasche da 2,5 mc (totale 7,5 mc)	n. 3 Vasche stagne interrato a presidio dell'area di deposito autoveicoli bonificati	Esterno	C2
16.10.01*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose					

- g) le suddette vasche dovranno essere provviste di un sistema di allarme o controllo automatico del livello dei liquidi; tale sistema dovrà essere sempre mantenuto in stato di perfetta efficienza;
- 3) il centro autorizzato col presente provvedimento dovrà essere realizzato e gestito in conformità alle prescrizioni contenute nella deliberazione di Giunta Provinciale di data 8 luglio 2016 n. 1180;

- 4) durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti (veicoli) dai piazzali esterni al capannone, deve essere garantita la massima cautela per evitare qualsiasi lisciviazione dei rifiuti durante le piogge; a tal fine il trasferimento dei veicoli da bonificare all'interno del capannone deve avvenire in assenza di precipitazioni, fermo restando la procedura di emergenza attuata che prevede l'utilizzo di materiali adsorbenti in caso di eventuali sversamenti;
- 5) le aree di movimentazione dei rifiuti anche interne al capannone, devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- 6) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione e ispezionabilità dei rifiuti depositati;
- 7) lo stoccaggio dei cumuli/dei contenitori/dei recipienti di qualsiasi tipo deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- 8) l'impianto ai fini della tutela dell'ambiente dagli inquinamenti deve essere dotato di:
 - a) una serie di contenitori per la raccolta dei liquidi estratti dai veicoli. La raccolta deve essere realizzata separatamente per codice CER omogenei ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente; ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg, in attesa di ulteriori norme tecniche statali per l'esercizio delle operazioni di deposito preliminare e di deposito temporaneo dei rifiuti, si osservano i criteri tecnici stabiliti con D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg;
 - b) è fatto divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - c) un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento; per quanto riguarda le procedure di sicurezza messe in atto nello spostamento dei veicoli fuori uso dall'area A al capannone, il deposito dei materiali adsorbenti dovrà essere posto in prossimità dell'ingresso del capannone al fine di evitare ritardi nell'intervento che potrebbero potenzialmente causare l'immissione degli stessi nelle vicine caditoie della rete acque bianche;
 - d) scarichi idrici in conformità alle specifiche autorizzazioni da acquisire in relazione alle norme vigenti;
- 9) la gestione dell'impianto deve essere gestito secondo le seguenti modalità:
 - a) i veicoli e i rimorchi all'arrivo devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, nell'apposito settore, in attesa del prelievo di tutti i liquidi e delle batterie;
 - b) i veicoli e i rimorchi, (codici CER 16.01.04*, 16.02.13* e 16.02.14), salvo quelli soggetti a particolari disposizioni della autorità giudiziaria o amministrativa, non possono essere detenuti presso l'impianto per un periodo di tempo superiore a 180 giorni dalla data di conferimento;
 - c) i rifiuti liquidi e le batterie dovranno essere depositati in appositi contenitori per il successivo allontanamento;
 - d) i veicoli e i rimorchi devono essere trattati solo su apposite piattaforme di lavoro impermeabilizzate, entro tempi dipendenti dallo stato di conservazione degli stessi;
 - e) i materiali di risulta costituiti da parti di ricambio, rifiuti liquidi e solidi devono essere depositati separatamente negli appositi settori; è vietato miscelare tra loro rifiuti diversi;
 - f) è vietato l'incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto;
 - g) l'accatastamento delle carcasse trattate non deve superare l'altezza di cinque metri;
 - h) il titolare della presente autorizzazione deve accertarsi che i soggetti terzi ai quali affida i rifiuti per le attività di recupero o smaltimento, diverse da quelle che formano oggetto del presente provvedimento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - i) le aree di stoccaggio di tutti i rifiuti gestiti nell'impianto devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato in base al loro futuro impiego;

- 10) il presente provvedimento non è comprensivo dell'autorizzazione ad effettuare attività di recupero o di smaltimento di rifiuti diversi da quelli contemplati dal provvedimento stesso, né dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti, ancorché costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili;
- 11) il titolare della presente autorizzazione è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni vigenti in materia;
- 12) in caso di chiusura dell'attività autorizzata, il titolare dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area utilizzata, secondo la normativa vigente al momento ed in base alla destinazione di zona;
- 13) dovranno essere conferiti tutti i rifiuti presenti ad idonei impianti di recupero e/o smaltimento ed individuate le aree ed i volumi potenzialmente contaminati, sui quali effettuare lo studio di caratterizzazione e l'eventuale bonifica. In ogni caso dovranno essere oggetto di bonifica tutte le strutture e gli impianti che saranno stati a contatto con veicoli o parti di veicoli ed in particolare tutte le parti interrate (condutture, serbatoi. ecc.) e quelle in calcestruzzo (pavimentazioni, opere in elevazione ecc.); ai fini del ripristino ambientale dovrà essere data priorità all'utilizzo di specifiche tecniche di ingegneria ambientale;
- 14) le acque dei piazzali esterni collettate verso i pozzi a dispersione non devono essere classificabili come scarichi industriali;
- 15) dovrà essere posta grande attenzione per evitare qualsiasi lisciviazione dei rifiuti durante le piogge;
- 16) la presente autorizzazione può essere modificata, integrata o sospesa per evitare danno a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si rendesse necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del T.U.L.P. citato, ed è soggetto ad ogni norma anche più restrittiva che intervenisse in materia;
- 17) fermo restando l'obbligo di comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, ogni successivo ampliamento del centro di rottamazione comportante il superamento della superficie - compresa quella già utilizzata - di 7.390 m², è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;
- 18) è in ogni caso fatta salva l'acquisizione di ogni altro provvedimento previsto dalle vigenti normative nazionali e provinciali.

ALLEGATO 3

Raccomandazioni

Scarichi idrici

Qualora si rendesse possibile il collegamento alla fognatura comunale di tipo nero, si dovrà provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'Avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa. In tal caso l'impianto di tipo Imhoff dovrà essere eliminato nella sua funzione mediante svuotamento e smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e rimorchi destinati alla demolizione.

Si raccomanda l'osservanza delle disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario
- 5) a comunicare ogni variazione che dovesse intervenire nella persona del titolare dell'autorizzazione nonché ogni altra modifica o variazione che per qualsiasi causa dovesse intervenire nella proprietà o nella gestione degli impianti o nell'esercizio dell'attività autorizzata;
- 6) a comunicare tempestivamente se nei confronti del titolare della presente sia iniziata azione penale o sia proposta adozione di misure per l'ipotesi di reato previste dalle leggi citate all'art 86, primo comma, lett. b) del T.U.L.P.;
- 7) a verificare che, nel caso di affidamento a terzi del servizio di gestione del centro di rottamazione, il soggetto appaltatore sia in regola con le norme d'iscrizione all'Albo delle imprese;
- 8) a non sospendere l'attività di smaltimento senza esserne preventivamente autorizzato;
- 9) a munirsi ove necessario del prescritto certificato di prevenzione incendi ove non già in possesso ovvero del nulla osta provvisorio ai sensi della normativa vigente ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- 10) a rispettare le disposizioni di legge e le prescrizioni vigenti in materia;
- 11) a rispettare le disposizioni relativamente ai rifiuti prodotti presso lo stabilimento in oggetto, che devono essere in particolare:
 - a) gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "deposito temporaneo prima della raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel






caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;

- b) gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal .P.G.P. 30 luglio 1991, n° 12-42/Leg riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - c) avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- 12) a rammentare che i rifiuti prodotti dalla Ditta, prima del loro avvio alle attività di recupero/smaltimento, qualora necessario devono essere campionati ed analizzati secondo le disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti prodotti, secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 13) a rammentare che la gestione dei RAEE deve essere effettuata secondo le disposizioni di legge, ed in particolare:
- a) il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante *“Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”*;
 - b) il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante *“Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151”*;
 - c) il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, *“Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”*;
 - d) il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante *“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*.

LEGENDA


- Tubazione acque di scarico piazzali - Tubo PVC Ø160
- Tubazione acque di scarico bianche - Tubo PVC Ø200-250
- Tubazione acque di scarico nere - Tubo PVC Ø100
- Pompa sommersa
- Cassetto di raccolta acque di scarico piazzali
- Pozzetti di ispezione acque di scarico bianche
- Griglia raccolta acque
- Vasca di accumulo capacità 8 mc per acque depurate e filtrate dal lavaggio camere
- Vasca di accumulo capacità 3mc per decantazione
- Trattamento acque meteoriche piazzali DEPURECO - 500 litri PICO
- Vasca di drenaggio acque bianche dimensionata secondo le indicazioni della perizia geologica
- Pozzetto filtraggio acque piazzali
- Pozzo a disposizione acque di scarico acque bianche Dim. Ø20 con Prof. 3,00m
- Pluviali - Tubo PVC Ø125-140
- Trattamento acque di scarico nere IMHOFF
- Pozzetto di prelievo acque di scarico nere
- Pozzetti di ispezione acque di scarico nere
- Serbatoio metallico a doppia camera per raccolta eventuali avvezioni acque reflue
- Vasca a tenuta raccolta acque deposito auto

POZZO PERDENTE ACQUE BIANCHE - SCALA 1:50




Rovereto SS. 12 Ala

PARTICOLARE SCAVO - SCALA 1:20



SEZIONE A-A: TETTOIA DEPOSITO AUTO DA BONIFICARE - SCALA 1:100



COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA AUT. DI TRENTO

P.ED. 639
C.C. MARCO
ELABORATO GRAFICO
ALLEGATO ALLA
RICHIESTA DI AUT
RELATIVA GLI
SCARICHI CIVILI.
F.I.R. s.a.s. di F.I.R.
SERVIZI s.r.l.

LUGLIO 2019

COMMITTENTE:

F.I.R. s.a.s. di F.I.R. SERVIZI s.r.l.
Leg. Rapp. Chiara Malagnini

TAV. 1
rev. a

PLANIMETRIA RETI

SCALA 1:200

IL COMMITTENTE:
F.I.R. s.a.s. di F.I.R. servizi s.r.l.
Leg. Rapp. Chiara Malagnini

IL PROGETTISTA
ARCH. TITO PARISI



UFFICIO:
via Imbarcadere, 33
castello di Brenzone
37010 (verona)
architetto@titoparis.com
titoparis@archiworkspec.it
cell. +39 329 7960231
C.F. PRST180L26H612L
P. IVA 03787140239



10 ANNI 2006 2016

